

Home / Strumenti / Decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note /

## Provvedimento 4 novembre 2023 - Quesito - Liquidazione della indennità ex art. 29 comma 2 d.lgs. 116/2017 (magistrati onorari cd contingente ad esaurimento cessati) - individuazione dei soggetti beneficiari - Rif. nota DAG 189522.E del 21.9.2023

4 novembre 2023

*m\_dg.DAG.04/11/2023.0221135.U*

Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I  
Reperto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Al sig. Presidente della Corte di appello di Brescia

**Oggetto:** Quesito - Liquidazione della indennità ex art. 29 comma 2 d.lgs. 116/2017 (magistrati onorari cd contingente ad esaurimento cessati) - individuazione dei soggetti beneficiari  
Rif. nota DAG 189522.E del 21.9.2023

Con nota prot. 5569 del 21.9.2023 (acquisita DAG 189522.E del 21.9.2023), codesta Presidenza ha chiesto se l'indennità di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017 possa essere liquidata anche ai "magistrati onorari in servizio all'epoca di entrata in vigore del D. Lgs. 116/2017 che non abbiano partecipato alla procedura di stabilizzazione in quanto dimessisi e/o dispensati dal servizio prima che venisse introdotta la procedura di "conferma" disciplinata dall'art. 29 comma 3 D. Lgs. 116/2017, e/o prima dello scadere del termine per la presentazione della domanda di partecipazione."

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Come noto l'art. 29, comma 2, del d.lgs. 116/2017, così come novellato dalla legge di bilancio 2022, prevede in favore dei "magistrati onorari del contingente ad esaurimento **che non accedano alla conferma**, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3" una indennità da erogare una tantum, in base al servizio prestato, salva facoltà di rifiuto.

Con la circolare DAG 1618 del 4.1.2023, è stato indicato: "In primis è pacifico che la questione si possa porre per i soli magistrati onorari in servizio all'epoca di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 (ossia al 15 agosto 2017), trattandosi della platea dei magistrati interessati alle procedure valutative disciplinate dall'articolo 29 d.lgs. 116/2017, così come novellato dalla legge di bilancio 2022 (n. 234/2021). Giova pertanto ricordare che all'indennità de qua abbiano diritto, salva la facoltà di rifiuto, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento che non abbiano accesso alla 'conferma', sia nel caso di mancata presentazione della domanda, sia in quello di mancato superamento della medesima procedura (così dal combinato disposto dei commi 2, 5 e 9 dell'articolo 29 cit.)".

Posto che il legislatore ha subordinato l'insorgenza del diritto di credito di che trattasi alle (alternative) condizioni tassativamente indicate dalla norma, ossia (a) al mancato accesso alla conferma per mancata presentazione della domanda, ovvero (b) al mancato accesso alla conferma per mancato superamento della procedura valutativa, è da ritenere che la "mancata presentazione della domanda" presupponga la possibilità giuridica della sua presentazione, ché altrimenti non si spiega la ragione di trattare tale evenienza alla stessa stregua (quanto agli effetti) del mancato superamento della prova di idoneità, ai fini della conferma.

Più chiaramente, poiché il diritto all'indennità di fine servizio risulta esplicitamente subordinato al "mancato accesso alla conferma", ossia al mancato conseguimento del provvedimento che consacra l'esito positivo della procedura di valutazione prevista nell'articolo in esame, e poiché, d'altronde, il provvedimento di conferma non può che operare su un rapporto giuridico pendente (o, se si vuole, non può che consolidare un provvedimento ancora efficace, nel caso di specie consistente nella nomina alle funzioni onorarie), va escluso che, nella platea dei destinatari della norma, si siano voluti includere tutti i magistrati onorari del contingente ad esaurimento già cessati per altra causa, magari ancor prima della stessa riscrittura dell'art. 29 d.lgs. n. 116/2017: tale conclusione si porrebbe in conflitto logico e giuridico con il rilievo esplicitamente assegnato, nella norma, al provvedimento di

per tutti i magistrati già cessati per altra causa, in assenza di rapporto ero provvedimento da confermare.

D'altronde, poiché trattasi di norma di spesa, deve escludersene l'applicazione a casi diversi da quelli in essa esplicitamente considerati.

Le presenti conclusioni risultano, inoltre, coerenti con le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, che - con delibera P 18033/2022 del 17.10.2022 (acquisita DAG 228752.E dell'11.11.2022 - all.1) - richiamando la delibera consiliare P1429/2022 del 29 luglio 2022, ha precisato che "a) la procedura di conferma di cui all'oggetto è riservata ai soli magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 - e non già cessati dall'incarico alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda (per pregresso raggiungimento dei limiti anagrafici o per altre cause)- che abbiano maturato oltre sedici anni di servizio alla data del 15 agosto 2017".

Lo stesso principio risulta ribadito nelle FAQ predisposte, dal Consiglio Superiore della Magistratura, per fornire chiarimenti in merito alle procedure di valutazione di cui all'art. 29, comma 3, d. lgs. 116/2017.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono (sostanzialmente facenti perno sulla lettera della norma), ed in virtù del principio secondo cui la legge "non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" (art. 11 preleggi), tale per cui l'eventuale applicazione della norma ai rapporti già esauriti pretende una esplicita prescrizione in tal senso, nella fattispecie assente, deve concludersi che l'indennità di cui all'art. 29, comma 2, spetta esclusivamente ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento che non siano cessati dal servizio, per altra causa, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione relativa alla fascia di anzianità maturata, di cui al comma 3, stesso articolo.

Considerata la novità della questione in disamina, si prego codesta Presidenza di divulgare il presente provvedimento, presso gli uffici del distretto.

Cordialmente.

Roma, 4 novembre 2023

il Direttore Generale  
Giovanni Mimmo



Ministero della Giustizia

#### Dove siamo

Via Arenula, 70 - 00186 Roma Tel. +39 06 68851

#### Call center

Numero 848 800 110

#### Contatti

Segnalazioni sui contenuti:  
e-mail [redazione@giustizia.it](mailto:redazione@giustizia.it)  
Segnalazioni sul malfunzionamento del sito:  
e-mail [webmaster@giustizia.it](mailto:webmaster@giustizia.it)

#### Pec

Indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici del Ministero e degli uffici e delle strutture dell'amministrazione decentrata della giustizia.

